

Esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 comma 1. 266/91

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "OBIETTIVO SENSIBILE"**

**Art. 1 - Denominazione e sede**

Ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di volontariato denominata "Obiettivo sensibile". L'Associazione ha sede legale in Folgaria (Trento), località Fontani, n.2. L'eventuale variazione della sede legale, all'interno della provincia di Trento, non comporta modifica statutaria, salva apposita delibera del Consiglio Direttivo. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, nonché potrà operare anche in ambito nazionale ed internazionale. L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

**Art. 2 - Scopi e attività**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con particolare riferimento al settore della "sanità".

L'Associazione ha i seguenti scopi:

a) garantire sostegno e supporto alle persone affette dalle diverse forme di sensibilità ambientale e di intossicazione cronica, con particolare riguardo all'EHS (elettrosensibilità) e al MCS (sensibilità chimica multipla); b) tutelare i diritti delle persone affette dalle suddette patologie, migliorandone le condizioni psico-fisiche e favorendone l'integrazione sociale e lavorativa; c)

Esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 comma 1. 266/91

promuovere la ricerca e lo studio delle cause e delle possibili cure delle suddette patologie, in funzione di un miglioramento della vita dei malati e dei loro famigliari.

In particolare, al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- organizzare convegni, seminari e incontri sui temi delle patologie organiche causate da fattori ambientali, con particolare riferimento all'elettrosensibilità e alla sensibilità multipla;
- istituire e gestire uno sportello di accoglienza, informazione, consulenza ed assistenza in favore di persone affette dalle diverse forme di sensibilità ambientale e di intossicazione cronica, favorendo il collegamento diretto tra le stesse e supportandole nei percorsi di individuazione di enti ed istituti preposti ai processi di diagnosi, prognosi e cura, nonché ponendo l'accento sull'importanza della medicina complementare e delle discipline bionaturali;
- predisporre proposte e interrogazioni, di carattere legislativo, ai fini del riconoscimento istituzionale, a valenza locale e nazionale, delle diverse patologie di sensibilità ambientale ed intossicazione cronica, quali malattie altamente invalidanti ed in funzione di una maggiore tutela dei soggetti ivi affetti, in termini abitativi, sociali, lavorativi, civili, economici e morali;
- organizzare campagne di sensibilizzazione sui temi dell'incremento esponenziale delle patologie da sensibilità ambientale ed

Esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 comma 1. 266/91

intossicazione cronica, ai fini di una corretta salvaguardia dell'equilibrio uomo-ambiente; - predisporre raccolte pubbliche di fondi per il sostegno di progetti di ricerca scientifica, sulle malattie da intossicazione cronica e ambientale, con particolare riguardo a EHS e MCS;

- stipulare accordi convenzionati con istituzioni sanitarie, pubbliche e private, per la predisposizione e la gestione di appositi luoghi di accoglienza delle persone affette dalle diverse forme di sensibilità ambientale e di intossicazione cronica, favorendone un migliore e diretto accesso alle cure previste dai protocolli istituzionali;

- predisporre e realizzare progetti diretti ad una maggiore tutela dell'ambiente e delle sue specie viventi, ai fini di un miglioramento della qualità e della salubrità dei diversi contesti, naturali ed urbani;

- predisporre e realizzare progetti di monitoraggio e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e chimico nei diversi luoghi scolastici, lavorativi, abitativi e di cura, operando così a tutela delle categorie più vulnerabili, quali anziani, bambini, donne in stato di gestazione, malati;

- raccogliere, catalogare, redigere e diffondere materiali riguardanti la sensibilità ambientale e l'intossicazione cronica, anche avvalendosi di strumenti informatici e multimediali; - organizzare e gestire incontri e collegamenti tra le diverse

Esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 comma 1. 266/91

strutture sanitarie e legislative, ai fini di una condivisione di informazioni, studi e ricerche; - organizzare e gestire protocolli di formazione in favore di soci volontari operatori, ai fini di un progressivo miglioramento delle competenze acquisite;

- collaborare con enti, istituti ed organismi, di carattere locale, nazionale ed internazionale, diretti allo studio e al trattamento delle tematiche sulla sensibilità ambientale e intossicazione cronica, anche mediante la stipula di rapporti contributivi, convenzionati e di accreditamento. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. L'Associazione può, in esclusivo riferimento a soggetti terzi, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, sempre che l'apporto del personale volontario permanga rilevante.

### **Art. 3 - Ammissione ed esclusione degli associati**

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali

Esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 comma 1. 266/91

dell'Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento garantendo al versamento dell'eventuale quota associativa annuale. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione. Contro l'eventuale diniego, motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. La decisione è inappellabile. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

La qualità di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa, protrattasi per tre mesi dal termine di versamento richiesto;
- c) per recesso volontario;
- d) per esclusione.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente ed il recesso ha effetto immediato. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari, delle deliberazioni degli organi sociali e delle disposizioni di eventuale regolamento interno. Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 comma 1. 266/91

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. In ipotesi di perdita della qualifica di socio per morosità, l'associato potrà aderire nuovamente all'Associazione nelle modalità e nei termini di cui al presente articolo. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **Art. 4 - Diritti e doveri dei soci**

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'Associazione. I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione; partecipare all'Assemblea con diritto di voto, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo; essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione; prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese. In particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e

Esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 comma 1. 266/91

per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo; al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

#### **Art. 5 - Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto. E', quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 6 - Assemblea dei soci**

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo e tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri,

Esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 comma 1. 266/91

ovvero quando ne faccia domanda motivata almeno un decimo dei soci. In tali casi, il Presidente provvede alla convocazione entro i successivi trenta giorni. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, ovvero da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. La convocazione è fatta mediante avviso scritto a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: discute ed approva il bilancio/rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo; discute e approva il programma generale annuale di attività, proposto dal Consiglio Direttivo; procede alla elezione degli organi sociali; discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione; discute e decide su tutti gli argomenti



Esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 comma 1. 266/91

posti all'ordine del giorno. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima, è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è ammessa la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ciascun associato ha diritto a un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. E' ammessa una sola delega per associato. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali si procede

Esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 comma 1. 266/91

mediante il voto a scrutinio segreto. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art. 7 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si compone di numero da quattro a otto consiglieri, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Esso può essere revocato dall'Assemblea ordinaria, con il quorum previsto dall'articolo 6 dello statuto. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il ruolo di Tesoriere potrà essere assolto dal Segretario dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla sostituzione attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione dei mancanti. I consiglieri cooptati o sostituiti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

Esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 comma 1. 266/91

dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola ogni mese e, in ogni caso, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tale ipotesi, il Presidente provvede alla convocazione entro i quindici giorni successivi. La convocazione è fatta mediante avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo nominato fra i presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 comma 1. 266/91

#### **Art. 8 - Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci tra i suoi componenti. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Resta in carica tre anni e può essere rieletto. Può essere, altresì, revocato con delibera dell'Assemblea ordinaria. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età. Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

#### **Art. 9 - Segretario e Tesoriere**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo

Esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 comma 1. 266/91

e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi dei soci;
- b) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- c) contributi di enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle finalità

Esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 comma 1. 266/91

istituzionali.

**Art. 11 - Bilancio o rendiconto**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea ordinaria per la relativa approvazione. Il bilancio viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Dal bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico e finanziario.

**Art. 12 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra ad altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo.

**Art. 13 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili. L'Associazione si conformerà alle successive fonti legislative in materia di Terzo settore.